COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 del 21/03/2020

Oggetto:MODIFICA PUNTO 5 ORDINANZA N. 9 DEL 20 MARZO 2020.

L'anno duemilaventi addi ventuno del mese di Marzo,

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: <<a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 contenente urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Vista l'ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma , della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

Vista l'ordinanza sindacale n. 4 del 10/03/2020;

vista l'ordinanza sindacale n. 6 del 17/03/2020;

Vista l'ordinanza sindacale n. 9 del 20/03/2020

CONSIDERATO

che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ad integrazione dell'ordinanza n. 6 del 17/03/2020:

ad integrazione dell'ordinanza n. 9 del 20/03/2020:

Vista la nota prot. 31361 del 21/03/2020 della Prefettura di Reggio Calabria con la quale richiama l'attenzione su quanto disposto dal D.P.C.M. del l' 11 marzo 2020 in merito all'apertura al pubblico delle edicole

ORDINA

1. Di modificare il punto 5 dell'ordinanza n. 9 del 20/03/2020 cosi come segue:

la chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività contemplate al punto 2) senza nessuna eccezione, fatta salva l'attività della farmacia di turno e dei servizi di ristorazione svolti a domicilio, oltre alle edicole che potranno essere aperte al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 13.00 per la sola vendita dei quotidiani.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

- alla Polizia di Stato ;

- ai Carabinieri;

-alla Guardia di Finanza;

-alla Capitaneria di Porto;

-alla Polizia Locale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;

le disposizioni di tale ordinanza producono i loro effetti dal 21/03/2020 e sino al 03/04/2020

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa ;

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

IL SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000